

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Lavanderie e Tintorie - Industria, Artigianato



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.03.2022 al 28.02.2025

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica alle lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatricie e stirerie in genere.

Rientrano nel settore artigianato le imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente e tutte quelle che, per la loro organizzazione e struttura, non presentano i requisiti delle imprese industriali come di seguito descritte.

Rientrano, altresì, nel settore artigianato le imprese con più sedi che rispettino, per ciascuna di esse, i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/1985.

Si fa riferimento al settore industria per le imprese che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- dispongono di un apposito stabilimento;
- impiegano, per le macchine e le attrezzature, percentuali particolarmente elevate di capitali fissi;
- il lavoro è fatto in misura assolutamente preponderante dalle macchine;
- il prodotto consiste in una radicale trasformazione del bene, in quanto la biancheria sporca, per definizione, non è più idonea all'uso per cui è preordinata, mentre le trasformazioni cui è sottoposta nella lavanderia (lavaggio, disinfezione, confezionamento, eccetera) rendono possibile il suo utilizzo;
- presenza di maestranze produttive a prevalente qualifica operaia.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:

- Attività connesse all'esecuzione di commesse temporanee
- Attività nei reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e della ristorazione;
- Intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
- Attività di lavanderie, puliture a secco, smacchiatricie e stirerie da svolgersi in concomitanza con eventi, manifestazioni o ricorrenze

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI												
Periodo di prova Art.2	Quadri e sesto livello per l'artigianato e 2 centrato per l'industria: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.												
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.												
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.												
<p>Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Maggiorazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale)</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario notturno</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo</td> <td style="text-align: center;">55%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo notturno</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.</p>			Maggiorazioni	Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)	30%	Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale)	40%	Lavoro straordinario notturno	50%	Lavoro straordinario festivo	55%	Lavoro straordinario festivo notturno	75%
	Maggiorazioni												
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)	30%												
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale)	40%												
Lavoro straordinario notturno	50%												
Lavoro straordinario festivo	55%												
Lavoro straordinario festivo notturno	75%												
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.												
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.												
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A2, B1, B2, C1 e C2 per il settore industria e dal 2° al 5° per il settore artigianato, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.												
Elemento di garanzia retributiva Art. 25 bis	Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l'importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.												
Contratto di reinserimento Art. 25 ter	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%.												

	<p>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	Tredici.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	<p>Conservazione del posto:</p> <p>180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata</p> <p>720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi</p> <p>720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno <p>Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno</p>
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time Art.76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	<p>Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.</p> <p>Tutelato il diritto alla disconnessione.</p>
Sanità integrativa Art. 122	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo

	la seguente tabella: <table border="1"><tr><td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr><tr><td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr><tr><td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr><tr><td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr><tr><td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr><tr><td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Ente Bilaterale E.B.I.A.S.P. Art. 133	<ul style="list-style-type: none">• Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL.• La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00.• Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.• L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei seguenti moduli e livelli:

- **settore industria:** dei moduli dal Centrato dell'Area Operativa al Centrato dell'Area Direttiva e Gestionale e per tutte le relative figure professionali;
- **settore artigianato:** dei livelli dal 2° al 6°.

La retribuzione dell'apprendista viene determinata come segue:

Settore industria

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per il primo periodo di apprendistato (dal 1° al 12° mese);
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per il secondo periodo di apprendistato (dal 13° al 24° mese);
- inquadramento al livello della mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per il terzo periodo di apprendistato (dal 25° al 36° mese).

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni relative al modulo Centrato dell'Area Operativa saranno inquadrati al Modulo/Area Professionale di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato (dal 13° al 24° mese).

Settore artigianato

La retribuzione è determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Inquadramento	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.
Secondo Livello	70%	70%	75%	96%	100%	100%	-	-	-	-
Terzo Livello	70%	70%	75%	75%	91%	91%	96%	100%	100%	100%
Quarto Livello	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%
Quinto Livello	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%
Sesto Livello	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%
Quadri	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%

La durata del periodo di apprendistato viene determinata come segue:

Settore industria

La durata massima del contratto di apprendistato è pari a 36 mesi, fatta eccezione per 1) il modulo centrato dell'Area Operativa, 2) del modulo consolidato dell'Area Tecnica e 3) del modulo centrato dell'Area Gestionale, che è pari a 24 mesi.

Area	Modulo	Durata (mesi)	1° periodo (mesi)	2° periodo (mesi)	3° periodo (mesi)
A - Operativa	2/Centrato	24	12	12	-
	3/Consolidato	36	12	12	12
B - Qualificata	1/Base	36	12	12	12
	2/Centrato	36	12	12	12
	3/Consolidato	36	12	12	12
C - Tecnica	1/Base	36	12	12	12
	2/Centrato	36	12	12	12
	3/Consolidato	24	12	12	-
D - Gestionale	2/Centrato	24	12	12	-

Settore artigianato

La durata massima del contratto di apprendistato è pari a 60 mesi, fatta eccezione per il 2° livello e per gli impiegati amministrativi, che è pari a 36 mesi.

Inquadramento	Durata (mesi)	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.
Secondo Livello	36	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
Terzo Livello	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Quarto Livello	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Quinto Livello	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sesto Livello	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Quadri	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
	→	Massimo 45 gg di integrazione/anno
INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180°

TABELLE RETRIBUTIVE

Settore Industria

Area	Modulo	Retribuzione da Marzo 2022	Retribuzione da Agosto 2022
A - Operativa	1/Base	€ 1.390,50	€ 1.400,90
	2/Centrato	€ 1.622,50	€ 1.634,40
	3/Consolidato	€ 1.707,30	€ 1.720,00
B - Qualificata	1/Base	€ 1.739,50	€ 1.752,40
	2/Centrato	€ 1.821,60	€ 1.835,60
	3/Consolidato	€ 1.979,30	€ 1.995,60
C - Tecnica	1/Base	€ 2.050,40	€ 2.067,00
	2/Centrato	€ 2.293,90	€ 2.313,90
	3/Consolidato	€ 2.648,50	€ 2.674,15
D - Gestionale	2/Centrato	€ 2.648,50*	€ 2.674,15

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €130,00
La retribuzione tabellare è comprensiva dell'incentivo di modulo.

Allegato B – Settore Artigianato

Inquadramento	Retribuzione Base
Primo Livello	€ 1.240,60
Secondo Livello	€ 1.311,55
Terzo Livello	€ 1.368,20
Quarto Livello	€ 1.426,75
Quinto Livello	€ 1.545,65
Sesto Livello	€ 1.698,75
Quadri	€ 1.821,55*

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2022